

Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Delega al Governo per il riordino della normativa di congedi, aspettative e permessi".

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Repertorio atti n. 46 /CU del 5 maggio 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 5 maggio 2011

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 23, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale stabilisce che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 aprile 2011, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici ed amministrativi della P.C.M. con nota prot. n. 2864 del 13 aprile 2011 per l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata e diramato in pari data alle Autonomie territoriali e locali per l'avvio dell'iter istruttorio;

VISTI i documenti contenenti le osservazioni e le valutazioni sul testo del provvedimento, discussi nel corso della riunione tecnica tenutasi in data 28 aprile 2011, trasmessi dal Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di politiche del personale e contratti in data 28 aprile 2011 ed in forma congiunta dall'ANCI e dall'UPI, in data 29 aprile 2011, diramati contestualmente alle Amministrazioni centrali per le controdeduzioni; rispettivamente con note prot. n. 2198 e prot. n. 2215, (All. 1 e 2);

VISTA la nota prot. n. 261/11/UL/P trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione il 4 maggio 2011, diramata in pari data alle Autonomie territoriali e locali, nella quale vengono in parte accolte le osservazioni formulate dal Coordinamento tecnico interregionale, dall'ANCI e dall'UPI, in particolare: all'articolo 2 (Modifica all'articolo 20, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di flessibilità del congedo di maternità), si può integrare il testo proposto prevedendo che, anche "in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità", le lavoratrici madri hanno facoltà di riprendere l'attività lavorativa, in presenza della documentazione medica attestante la mancanza di pregiudizio di salute della lavoratrice; in riferimento all'articolo 4, comma 5-bis (modifica all'art. 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di



handicap grave), la locuzione "nello stesso periodo" può essere sostituita con quella "negli stessi giorni", come indicato da ANCI e UPI e la locuzione "24 mesi" può essere sostituita con quella "due anni", come richiesto dal Coordinamento tecnico interregionale; con riguardo all'articolo 7 (Congedo per cure per gli invalidi), appare migliorativa la richiesta volta a chiarire e specificare il regime economico da applicare in caso di fruizione del congedo per cure; con riserva per le altre osservazioni di procedere, nel corso dell'esame del provvedimento in sede parlamentare e governativa, ad una successiva valutazione circa l'opportunità di apportare al testo ulteriori correzioni o integrazioni;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole con la raccomandazione di prevedere per la specifica materia un testo unico al fine di dare organicità alle disposizioni normative;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole;
- l'UPI ha espresso parere favorevole con l'accoglimento degli emendamenti;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Delega al Governo per il riordino della normativa di congedi, aspettative e permessi".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

insold:

2004 - ISTITUTO POLIGRAPICO E ZECCA DELLO STATO SIPA -

II Presidente / / On.le Dott. Raffaele Fitto

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ART, 23 DELLA LEGGE 183/2010 - "DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI"

Presidenza del Consiglio dei Ministri CSR 0002185 A-4.23.2.4

del 28/04/2011

Riunione tecnica 28 aprile 2011

Il Coordinamento tecnico interregionale del Personale ed Organizzazione, esaminato lo schema di D.lgs approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 aprile 2011, rileva la necessità e l'opportunità che su questi temi si adotti, considerata la molteplicità delle norme, un testo unico che possa affrontare in maniera organica i molteplici aspetti giuridici legati ai requisiti e ai presupposti oggettivi e soggettivi nonché alla fruizione dei permessi delle aspettative e dei congedi.

Articolo 2

In relazione all'articolo 2, si evidenzia l'opportunità :

a) di ricondurre in questo testo le disposizioni contenute nell'art. 12 del - DPR 25 novembre 1976 n. 1026 di seguito riportate:

Art. 12.Ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della legge, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, si considera aborto. E' considerata invece come parto, a tutti gli effetti, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione.

- b) di estendere la flessibilità alla lavoratrice madre :
- che a conclusione naturale della gravidanza partorisce un figlio nato morto;
- il cui figlio muore entro il periodo di astensione obbligatoria.

Articolo 4

Nella rubrica è presente un errore materiale laddove si cita l'anno 2011 al posto dell'anno 2001 in relazione al D.lgs 151.

Comma 5 bis:

- sostituire il termine 24 mesi con 2 anni per renderlo omogeno ad altre disposizioni che richiamano i 2 anni;
- in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave", la Relazione illustrativa chiarisce che "...nello stesso periodo il dipendente che usufruisce di questo congedo non può fruire anche del permesso di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104".
 - Si chiede di voler esplicitare meglio cosa si intende per stesso periodo, ovvero:
 - a) nell'arco dello stesso mese di fruizione? Oppure b) immediatamente prima o immediatamente dopo il periodo di congedo senza ripresa del servizio?
- Si rileva l'opportunità di estendere la possibilità dell'alternanza per l'assistenza alle persone portatrici di handicap non solo ai figli ma anche agli altri soggetti, fermo restando il tetto massimo di permessi per l'assistenza.

Comma 5 quater: chiarire l'esatta portata del comma. L'interpretazione che da il coordinamento è nel senso che considerata la non possibilità di usufruire del congedo ordinario, spettano al dipendente i permessi non retribuiti che saranno calcolati in misura pari alle giornate di congedo



ordinario non spettanti.

Articolo 5

Al 1 comma, lettera a) occorre chiarire il caso in cui il dipendente non cessi completamente dal rapporto di pubblico impiego ma semplicemente sia trasferito ad altra amministrazione pubblica. In questo caso il pagamento delle somme dovute sarà a carico dell'amministrazione ricevente in favore di quella di appartenenza.

Nel caso di cessazione del rapporto per concorso pubblico la ripetizione delle somme sarà a carico del dipendente.

Articolo 6

E' necessario rivedere la norma relativa al Kilometraggio. In particolare, anche al fine di evitarc distorsioni nell'applicazione delle norma, potrebbe essere utile stabilire un tetto massimo per il kilometraggio pari a 300 km, stabilendo al contempo che per la fascia 150-300 km è necessaria comunque l'esibizione del titolo di viaggio.

Articolo 7

In relazione a questo articolo si segnala che per quanto riguarda i dipendenti delle regioni e degli enti locali, il CCNL ha disapplicato il comma 42 dell'articolo 3 della Legge 537 del 1993.

Inoltre, la norma che è certamente di maggior favore per il dipendente, genererà certamente dei costi delle amministrazioni. Al riguardo pertanto si rileva la necessità di verificare la copertura finanziaria, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 8.

Va inoltre chiarito come questi permessi si correlano con le assenze per malattie previste dall'articolo 71 del DL 112 del 2008, in relazione alle decurtazioni economiche.



Osservazioni ANCI - UPI

Parere su schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante "delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi."

Riunione tecnica 28 aprile 2011 -

ANCI ed UPI, esaminato lo schema di D.lgs approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 aprile 2011, rilevano innanzitutto la necessità e l'opportunità che su questi temi si adotti, considerata la molteplicità delle norme, un Testo Unico che possa affrontare in maniera organica i molteplici aspetti giuridici legati ai requisiti e ai presupposti oggettivi e soggettivi nonché alle modalità di fruizione dei permessi delle aspettative e dei congedi.

In relazione poi allo schema di D. Lgs. in oggetto, si esprimono le seguenti osservazioni:

Art. 4

Modifica all'art. 42, decreto legislativo 26 marzo n. 151 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave

Al comma 5-bis dell'articolo 4:

- laddove si prevede che "nel caso di assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma "nello stesso periodo" l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 33, comma 1, del presente decreto.", si ritiene opportuno chiarire l'esatta portata della locuzione "nello stesso periodo", sostituendola con "negli stessi giorni", al fine di chiarire che non è possibile concedere contemporaneamente quindi "negli stessi giorni", ai genitori l'uno e l'altro permesso.
- si rileva l'opportunità di estendere la possibilità dell'alternanza per l'assistenza alle persone portatrici di handicap non solo ai figli ma anche agli altri soggetti, fermo restando il tetto massimo di permessi per l'assistenza.

Art. 6

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave

Alla lettera b) dell'art. 6, laddove si prevede che "Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.":

 si rileva una forte sperequazione fra i dipendenti che assistono persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore – costretti a produrre idonea documentazione - e gli altri dipendenti sui quali non ricade analogo obbligo.

Art. 7 Congedo per cure per gli invalidi

In relazione a questo articolo si ritiene necessario:

chiarire l'esatta portata dell'inciso per cui "Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia". In particolare occorre chiarire se a tali permessi si applicano le decurtazioni economiche previste dall'articolo 71 del Decreto Legge n. 112/2008 nel caso di assenze per malattie.

